

246.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Assegnazione a Commissioni)	5852	(Articolo 20, accantonato nella seduta del 28 settembre 1993)	5843
Disegni di legge (Annunzio)	5851	(Emendamenti e subemendamenti)	5844
Interpellanze ed interrogazioni (Annunzio) ..	5852	(Ordini del giorno)	5847
Missioni vevoli nella seduta del 29 set- tembre 1993	5851	Proposta di legge costituzionale (Assegna- zione a Commissione in sede referente)	5851
Proposta di legge (Rinviata alle Camere nella X legislatura dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione) n. 3:		Proposte di legge:	
(Articoli 24 e 25)	5839, 5841	(Adesione di un deputato)	5851
(Emendamenti ed articolo aggiuntivo)	5840 5842	(Annunzio)	5851
		(Assegnazione a Commissioni in sede refe- rente)	5851

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PROPOSTA DI LEGGE: AMODEO ED ALTRI — CACCIA ED ALTRI — FINCATO E CRISTONI — MARTE FERRARI ED ALTRI — RODOTÀ ED ALTRI — CAPECCHI ED ALTRI — RONCHI ED ALTRI — SALVOLDI ED ALTRI — PIETRINI ED ALTRI — RUSSO SPENA ED ALTRI: NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA (3) (RINVIATA ALLE CAMERE NELLA X LEGISLATURA DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE)

ARTICOLO 24
DELLA PROPOSTA DI LEGGE,
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Articolo 24.

1. Le domande di obiettori di coscienza presentate ed ancora in attesa di definizione alla data di entrata in vigore della presente legge sono istruite e accolte o respinte ai sensi della legge stessa.

2. In attesa del riesame delle convenzioni già stipulate e della definizione delle nuove convenzioni per l'impiego degli obiettori con i soggetti idonei ai sensi della presente legge, restano valide le convenzioni stipulate dal Ministero della difesa con gli enti idonei ai sensi della normativa precedente.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DELLA PROPOSTA DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, ESAMINATI NELLA SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 1993

ART. 24.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 24.

1. Fino a quando l'Ufficio del servizio civile nazionale non viene istituito, non sono emanati i regolamenti previsti dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 10, comma 5, e il servizio civile non viene dichiarato operativo con apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri, le funzioni amministrative per la gestione del servizio continuano ad essere svolte dagli organi attualmente competenti nel rispetto delle norme recate dalla presente legge.

24. 7.

Governo.

Sopprimere il comma 1.

24. 4.

Massano, Matteoli, Mussolini, Nania, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Tassi, Tarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Sospiri, Abbatangelo, Lo Porto, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio

La Russa, Maceratini, Marengo, Martinat.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fino a quando l'Ufficio del servizio civile nazionale non viene istituito, non sono emanati i regolamenti previsti dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 10, comma 5, e il servizio civile non viene dichiarato operativo con apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri, comunque da adottarsi non oltre nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative per la gestione del servizio continuano ad essere svolte dagli organi attualmente competenti nel rispetto delle norme recate dalla presente legge.

24. 8.

La Commissione.

Sopprimere il comma 2.

24. 5.

Massano, Matteoli, Mussolini, Nania, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Tassi, Tarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Sospiri, Abbatangelo, Lo Porto, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Maceratini, Marengo, Martinat.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Si garantisce al militare di leva l'assolvimento del servizio militare presso la regione di origine o, solo se questo non fosse possibile, in altra regione scelta dal diretto interessato.

24. 6.

Polli, Fragassi, Metri, Bampo.

ARTICOLO 25
DELLA PROPOSTA DI LEGGE,
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Articolo 25.

1. La legge 15 dicembre 1972, n. 772,
e successive modifiche ed integrazioni, è
abrogata.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 25.

Sopprimerlo.

25. 1.

Massano, Matteoli, Mussolini, Nania, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Tassi, Tarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Sospiri, Abbatangelo, Lo Porto, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Maceratini, Marengo, Martinat.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: salvo quanto previsto dall'articolo 24 della presente legge.

*** 25. 2.**

Gorgoni, Giuseppe Galasso, Guglielmo Castagnetti, Sbarbati Carletti, De Carolis.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: salvo quanto previsto dall'articolo 24 della presente legge.

*** 25. 3.**

Massano, Matteoli, Mussolini, Nania, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Tassi, Tarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Sospiri, Abbatangelo, Lo Porto, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Maceratini, Marengo, Martinat.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

1. È abolito il servizio militare obbligatorio.
2. È istituito il servizio militare volontario.
3. È istituito il servizio di pace obbligatorio della durata di almeno dieci mesi, per i cittadini di entrambi i sessi.

25. 01.

Tassi.

ARTICOLO 20
DELLA PROPOSTA DI LEGGE,
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,
ACCANTONATO NELLA SEDUTA DEL 28
SETTEMBRE 1993.

Articolo 20.

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.

2. La dotazione del Fondo è determinata in lire 13,89 miliardi per il 1991 ed in lire 58 miliardi a decorrere dal 1992.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 13,89 miliardi nel 1991 ed a lire 58 miliardi negli anni 1992 e 1993, si provvede, quanto a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento « Riforma della legge sull'obiezione di coscienza » e, quanto a lire 8,89 miliardi nel 1991 ed a lire 53 miliardi negli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, al capitolo 1403 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1991 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

Sopprimerlo.

20. 2.

Nania, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Sospiri, Abbatangelo, Lo Porto, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Maceratini, Marengo, Martinat, Masano, Matteoli, Mussolini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 20. 10 DEL GOVERNO

Sostituire le parole: Ministero della difesa con le seguenti: Presidenza del Consiglio. Conseguentemente sopprimere le indicazioni dei capitoli.

0. 20. 10. 1.

Valensise.

Sostituire il punto 3) dell'articolo 20 con il seguente:

3. La dotazione del fondo è determinata in lire 36 miliardi per il 1993 ed in lire 203 miliardi a decorrere dal 1994.

Conseguentemente modificare i relativi importi al punto 4.

0. 20. 10. 2.

Gorgoni, Bianchini, Melillo, Zanone.

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

ART. 20.

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.

2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilità del Fondo.

3. La dotazione del Fondo è determinata in lire 70 miliardi a decorrere dal 1994.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 70 miliardi limitatamente agli anni 1994 e 1995, si provvede quanto a lire 54 miliardi mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta, ai fini del bilancio triennale 1993-1995 al capitolo 1403 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Quanto a lire 16 miliardi mediante corrispondente riduzione della disponibilità di bilancio iscritta al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando l'accantonamento a disposizione della Presidenza del Consiglio.

20. 10. (Formulazione corretta)

Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 20. 9 DELLA COMMISSIONE

Sostituire le parole: Ministero della difesa con le seguenti: Presidenza del Con-

siglio. *Conseguentemente, sopprimere le indicazioni dei capitoli.*

0. 20. 9. 1.

Valensise.

Sostituire il punto 4) con il seguente:

4. All'onere derivante dall'attuazione della legge, previsto in lire 70 miliardi limitatamente all'anno 1994, si provvede quanto a lire 53 miliardi mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1403 del bilancio di previsione della difesa; ed ai restanti 17 miliardi mediante riduzione della disponibilità iscritta al capitolo 6856 del Ministero del tesoro.

0. 20. 9. 2.

Zanone, Bianchini, Melillo.

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

ART. 20.

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.

2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilità del Fondo.

3. La dotazione del Fondo è determinata in lire 13,89 miliardi per il 1993 ed in lire 70 miliardi a decorrere dal 1994.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 13,89 miliardi nel 1993, ed a lire 70 miliardi negli anni 1994 e 1995, si provvede quanto a lire 13,89 miliardi per il 1993 e a 16 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1993 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi; in quanto a lire 54 miliardi per ciascuno

degli anni 1994 e 1995 mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 1403 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1993 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

20. 9. (Nuova formulazione)

La Commissione.

Sopprimere il comma 1.

20. 3.

Nania, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Sospiri, Abbatangelo, Lo Porto, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini.

Al comma 1, sostituire le parole: la Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: il Ministero della difesa.

20. 4.

Fragassi, Polli, Metri, Bampo.

Al comma 1, dopo le parole: Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: Dipartimento per gli affari sociali.

20. 1.

Governo.

Sopprimere il comma 2.

20. 5.

Nania, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Tassi, Tata-

rella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Sospiri, Abbatangelo, Lo Porto, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La dotazione del Fondo è determinata in lire 203.000 milioni annui.

* 20. 6.

Gorgoni, Giuseppe Galasso, Guglielmo Castagnetti, Sbarbati Carletti, De Carolis.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La dotazione del Fondo è determinata in lire 203.000 milioni annui.

* 20. 7. Massano, Matteoli, Mussolini, Nania, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Tassi, Tattarella, Trantino, Tremaglia, Valensise, Sospiri, Abbatangelo, Lo Porto, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Maceratini, Marengo, Martinat.

Sopprimere il comma 3.

20. 8. Gorgoni, Giuseppe Galasso, Guglielmo Castagnetti, Sbarbati Carletti, De Carolis.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in relazione al contenuto del comma 2, lettera *b*), dell'articolo 8 della proposta di legge in esame, che prevede l'impiego di obiettori per finalità di difesa ecologica ed ambientale nonché di incremento forestale;

considerata la particolare rilevanza di tali attività nelle zone di montagna;

invita il Governo

ad operare, in sede di attuazione della suindicata disposizione, nel senso di agevolare il positivo esito di richieste delle organizzazioni per la tutela dell'ambiente e delle associazioni agricole convenzionate con l'ufficio per il servizio civile nazionale per l'assegnazione di obiettori da destinare alle attività in premessa, anche presso coltivatori diretti.

(9/3/1)

Ebner.

La Camera,

considerato il valore morale della intensa opera di solidarietà svolta dalle associazioni del volontariato, anche attraverso l'uso degli obiettori di coscienza, verso le popolazioni colpite dalla guerra nell'ex Jugoslavia ed in altri Paesi;

valutata la necessità di non penalizzare questi obiettori di coscienza che abbiano già prestato servizio, col consenso degli enti di appartenenza, in missioni umanitarie all'estero, rispetto a quanto disposto dall'articolo 9, commi 7-10, delle nuove norme sull'obiezione approvate dalla Camera dei deputati,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti atti a considerare come giorni effettivi di servizio quelli utilizzati da obiettori di coscienza per portare aiuto alle popolazioni della ex Jugoslavia, o in altre missioni umanitarie di organizzazioni riconosciute dall'ONU, annullando ogni provvedimento disciplinare che fosse stato adottato verso gli obiettori per l'assenza dal servizio presso la sede di prima assegnazione.

(9/3/2)

Dorigo, Ingraio, Crippa, Bertezolo, Lusetti.

La Camera

impegna il Governo

a garantire ai militari di leva e agli obiettori di coscienza l'assolvimento, rispettivamente, del servizio militare e del servizio civile presso la regione di origine o, solo se questo non fosse possibile, in altra regione scelta dal diretto interessato.

(9/3/3)

Polli, Fragassi, Dorigo, Ingraio, Mastella.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 29 settembre 1993.**

Acciaro, Artioli, Paolo Bruno, Caccia, Caldoro, Cariglia, Coloni, De Carolis, de Luca, De Paoli, Fava, Ferrarini, Fincato, Foschi, Fracanzani, Gottardo, Luigi Grillo, Leccese, Matulli, Mazzuconi, Sacconi, Salvadori, Silvestri, Spini, Thaler Ausserhofer, Trabacchini, Violante, Widmann.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 28 settembre 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SCALIA ed altri: « Nuove norme in materia di elettrodotti a tutela dell'igiene e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro » (3166);

BOTTINI: « Norme per l'installazione di pannelli anti-rumore e anti-inquinamento nelle autostrade » (3167);

ANIASI ed altri: « Istituzione dell'Istituto nazionale di biofisica » (3168);

POLIZIO ed altri: « Riordino degli Enti regionali di sviluppo agricolo e istituzione delle Agenzie regionali di programmazione e sviluppo del settore agroalimentare » (3174).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di disegni di legge.**

In data 28 settembre 1993 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Disposizioni urgenti per l'organizzazione ed il finanziamento della presidenza italiana del Gruppo dei sette paesi più industrializzati (G7), dell'Iniziativa Centro-Europea e della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) per gli anni 1993-1994 » (3169);

« Modifica alla legge 8 maggio 1985, n. 205, concernente i Comitati degli italiani all'estero » (3170).

Saranno stampati e distribuiti.

**Adesione di un deputato
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge Correnti ed altri: « Modifica agli articoli 273, 274 e 369 del codice di procedura penale concernenti l'applicazione di misure cautelari personali e l'informazione di garanzia » (2591) (annunziata nella seduta del 6 maggio 1993) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Cerutti.

**Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di

legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

FLEGO ed altri: « Modifica della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità spettante ai membri del Parlamento » (3011);

TASSI: « Disposizioni per l'adeguamento della dotazione d'ordinanza degli addetti ai servizi di tutela dell'ordine pubblico » (3059) (*Parere della V Commissione*);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ASQUINI ed altri: « Modifiche agli articoli 38, 47 e 53 ed introduzione dell'articolo 53-bis della Costituzione concernente i diritti dei cittadini in materia fiscale » (3115) (*Parere della V e della VI Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze):

LETTIERI ed altri: « Modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e nuove norme per la riforma della vigilanza sulle assicurazioni » (2851) (*Parere della I, della II, della V e della XI Commissione*).

Assegnazione di atti e proposte di atti normativi comunitari a Commissioni.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee n. L227, C245 e C246 dell'8 e 9 settembre 1993 sono stati pubblicati i seguenti atti e proposte di atti normativi comunitari.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, i suddetti documenti sono deferiti per l'esame alle sottoindicate Commissioni permanenti, con il parere della Commissione speciale per le politiche comunitarie:

alla VIII Commissione (Ambiente):

Direttiva 93/67/CEE – Direttiva 93/67/CEE della Commissione, del 20 luglio

1993, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio;

COM (93) 319 – Proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;

alla X Commissione (Attività produttive):

COM (93) 319 – Proposta di direttiva del Consiglio per ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;

alla XI Commissione (Lavoro):

COM (93) 349 – Proposta modificata di direttiva del Consiglio che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

alla XII Commissione (Affari sociali):

Direttiva 93/67/CEE – Direttiva 93/67/CEE della Commissione, del 20 luglio 1993, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio;

COM (93) 319 – Proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;

COM (93) 349 – Proposta modificata di direttiva del Consiglio che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Annunzio di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.